



## **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Rafforzata la tutela per i beni culturali

## **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Linee guida sulla trasparenza delle informazioni relative alle P.A.

Modalità di costituzione delle start up innovative

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Quantificazione del danno cagionato dagli amministratori in caso di irregolare tenuta della contabilità

Non c'è obbligo di iscrizione nella gestione commercianti dell'INPS in caso di mera attività di riscossione di canoni di affitto

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Azione revocatoria e rinuncia al diritto di opzione

La società non è legittimata ad impugnare le delibere assembleari

Opposizione alla delibera di riduzione volontaria del capitale

## Rafforzata la tutela per i beni culturali

Consiglio dei Ministri del 23 Dicembre 2016

Lo scorso 23 Dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge Delega per la riforma delle sanzioni di contrasto ai reati contro i beni culturali. In particolare, il Disegno di Legge introduce i delitti di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, i quali saranno puniti con la reclusione fino a 5 anni, ovvero con una sanzione ridotta in misura non superiore della metà, se il delitto è commesso con colpa. Viene inoltre introdotto il reato di illecita detenzione di bene culturale, mediante il quale verrà punito chiunque si trovi in possesso di un bene culturale la cui provenienza risulti illecita. Altre importanti misure riguardano l'introduzione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, per il quale è prevista la pena della reclusione fino a 6 anni per tutti coloro che *"al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce beni culturali"*. Infine, saranno punite altresì, ai sensi del D.lgs. 231/2001, le società coinvolte in un'attività organizzata di traffico di beni culturali, mediante una sanzione pecuniaria di massimo mille quote, nonché con le relative sanzioni interdittive.

[torna su](#)

## Linee guida sulla trasparenza delle informazioni relative alle P.A.

Autorità nazionale anticorruzione – Delibera del 28 dicembre 2016

Nella seduta del 28 dicembre scorso l'ANAC ha approvato le linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione e di altri enti assimilati. Infatti, il D.lgs. 97/2016 è intervenuto su diversi obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 apportando diverse modifiche. In particolare, il documento in parola, oltre ad illustrare le modifiche di carattere generale introdotte dal D.lgs. 97/2016, riporta altresì le principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.lgs. 33/2013, nonché alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, l'ANAC segnala la precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, l'unificazione fra il programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione all'ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

[torna su](#)

## Modalità di costituzione delle start up innovative

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 n. 411501

Con il parere in oggetto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità semplificate di costituzione delle start up innovative in forma di S.r.l. In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che attualmente è possibile costituire una società start up, in forma di S.r.l., secondo due modalità differenti: *i)* quella ordinaria, rimessa al rogito notarile; *ii)* quella alternativa, prevista dall'art. 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015, come modificato dalla L. 232/2016, la quale consente di sottoscrivere l'atto costitutivo della start up, redatto in forma elettronica, sia con la firma digitale non autenticata dalle parti, che con la firma elettronica avanzata autenticata. Pertanto, i notai possono continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi delle S.r.l. aventi natura di start up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla legge notarile. Infatti, la L. 232/2016 ha introdotto una modalità semplificata di costituzione che non sostituisce, ma affianca quella ordinaria prevista dall'articolo 2463 cod. civ.

[torna su](#)

---

## Quantificazione del danno cagionato dagli amministratori in caso di irregolare tenuta della contabilità

*Corte di Cassazione – Sentenza del 3 gennaio 2017 n. 38*

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili da parte dell'amministratore il danno risarcibile non può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, il predetto criterio del pregiudizio patrimoniale può essere utilizzato soltanto quale parametro per una quantificazione del risarcimento in via equitativa, qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con la analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli amministratori.

[torna su](#)

## Non c'è obbligo di iscrizione nella gestione commercianti dell'INPS in caso di mera attività di riscossione di canoni di affitto

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 30 dicembre 2016 n. 27588*

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che nelle società in accomandita semplice l'esercizio dell'attività di riscossione dei canoni di locazione non è sufficiente a far sorgere in capo al socio accomandatario l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali, essendo necessario che l'attività svolta presenti il carattere di abitudine e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. Pertanto, la mera riscossione dei canoni di affitto di un immobile non costituisce attività d'impresa, anche nel caso in cui ad esercitare tale attività sia una società commerciale.

[torna su](#)

## Azione revocatoria e rinuncia al diritto di opzione

*Tribunale di Milano – Sentenza del 23 settembre 2016 n. 10402*

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha stabilito in primo luogo ed a livello generale che non è possibile agire mediante azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei casi in cui venga richiesta esclusivamente una tutela risarcitoria. È, infatti, possibile ricorrere all'azione revocatoria al fine di poter ottenere una tutela reale, come ad esempio la revoca degli atti che hanno cagionato un danno patrimoniale e non. In secondo luogo, , specifica il Tribunale di Milano, anche l'accoglimento di un'azione revocatoria volta ad ottenere la revoca di un atto come quello di rinuncia al diritto di opzione, come nel caso di specie, è subordinato alla sussistenza di certi presupposti ed effettivi pregiudizi. In particolare, in caso di richiesta di revoca dell'atto di rinuncia al diritto di opzione su azioni, occorre verificare tra l'altro la presenza o meno all'interno dello statuto della società le cui azioni sono oggetto dell'opzione predetta, di regole rivolte alla circolazione delle partecipazioni societarie. Infatti, qualora lo statuto preveda limiti alla circolazione delle azioni, il diritto di opzione non ha un apprezzabile valore economico e, conseguentemente, la rinuncia a quest'ultimo non costituisce un atto dispositivo pregiudizievole per i creditori, i quali non potranno agire ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.

[torna su](#)

## La società non è legittimata ad impugnare le delibere assembleari

*Tribunale di Roma – Sentenza del 10 ottobre 2016 n. 18629*

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che la società non può chiedere l'annullamento delle delibere assunte dalla propria assemblea. Infatti, l'art. 2377 cod. civ. riconosce solamente ai soci assenti, dissenzianti o astenuti il diritto di opporsi alle decisioni che violano la legge o l'atto costitutivo. Conseguentemente, tenuto conto dei soggetti che l'ordinamento considera quali legittimati ad impugnare le delibere assembleari delle società di capitali appare evidente che tra questi non sia inclusa la società, che quindi non ha titolo per chiedere l'annullamento delle decisioni prese dalla propria assemblea. Pertanto, nei giudizi di impugnazione la società è legittimata solo passivamente, poiché la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione proviene appunto dalla società stessa. Sarebbe quindi illogico consentirle di impugnare giudizialmente una delibera che esprime la sua stessa volontà, non avendo peraltro la società alcun proprio interesse rispetto a una determinata deliberazione.

[torna su](#)

## Opposizione alla delibera di riduzione volontaria del capitale

*Tribunale di Venezia – Sentenza del 20 maggio 2016 n. 1284*

Con la Sentenza in commento il Tribunale di Venezia ha affermato che la delibera di approvazione del bilancio, mediante la quale viene ratificata la decisione di imputare parte del capitale sociale a riserva distribuibile, costituisce un presupposto per un successivo pregiudizio ai creditori sociali. Infatti, la riduzione del capitale sociale, tramite attribuzione di una parte di esso alla riserva distribuibile, pur non costituendo una effettiva diminuzione patrimoniale potrebbe successivamente comportare la distribuzione ai soci della riserva, senza possibilità di intervento per i creditori. Conseguentemente, è ammessa l'opposizione da parte dei creditori avverso la predetta delibera, purché l'opposizione, mediante atto di citazione, venga presentata all'ufficiale giudiziario per la notifica entro 90 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

### **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)